



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Ufficio Commercio ed Attività Produttive

Piazza Umberto I, 1

tel. 0444 419937 – fax 0444 419960

comune.camisanovicentino@halleycert

Camisano Vicentino, 27 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA

Disposizioni regionali relative alle medie e grandi strutture di vendita valide fino a venerdì 4 dicembre 2020

Si prende atto dalla conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto delle ore 12:30 in data odierna che sono state modificate le disposizioni regionali relative agli esercizi del commercio al dettaglio con una nuova ordinanza, la n. 159 del 27 novembre 2020; in particolare **nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita non comprese all'interno di centri commerciali, possono essere aperte**, salvo il rispetto dei limiti sul numero massimo di persone presenti all'interno, da calcolare sulla base della metratura.

Per non indurre in errore, si preferisce riportare integralmente il testo dell'ordinanza.

A. Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio

1. Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell'art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale *"nelle 1. giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole"*.

2. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

3. E' riconfermata la disposizione dell'ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

a. esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;

b. esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

4. Ai fini del controllo sull'applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:

a. è obbligato ad apporre all'ingresso dell'esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al punto 3);

b. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;

c. adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1.

5. Per tutto quanto non modificato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni delle ordinanze n. 156 del 24.11.2020 e n. 158 del 25.11.2020.

Il Sindaco
Renzo Marangon